



FNOMCeO

Roma,

COMUNICAZIONE N. 79

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°:

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ CERTIFICATI MEDICI
SPORTIVI - Nota del Ministero
della Salute recante "Criticità
interpretative nell'applicazione
delle norme sulla certificazione
di attività sportiva".

Cari Presidenti,

facendo seguito alle Comunicazioni n. 67 del 25 luglio 2013 e n. 74 del 11 settembre 2013, si ritiene opportuno segnalare che il Ministero della Salute ha trasmesso per conoscenza a questa Federazione una nota recante "Criticità interpretative nell'applicabilità delle norme sulla certificazione di attività sportiva" (All. n. 1).

Si rileva pertanto che è parere del Ministero della Salute che l'art. 42-bis della legge n.98/13, nel sopprimere l'obbligo della certificazione per l'attività ludico motoria/amatoriale, faccia venire meno anche le correlate disposizioni recate all'art. 2 del decreto attuativo del Ministero della Salute 24 aprile 2013, in cui erano determinati i criteri per il rilascio del certificato medico per l'idoneità all'attività sportiva amatoriale. Con riferimento invece al rilascio del **certificato medico per l'idoneità alla attività sportiva non agonistica** il Ministero della Salute chiarisce che l'art. 3 del decreto 24 aprile 2013, recante "Definizione di attività sportiva non agonistica - Certificazione", sia da considerarsi vigente, salvo il comma 3 in cui si prevedeva l'obbligo della preventiva misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.


Rimangono quindi in vigore i commi 2 e 4 dell'art. 3 decreto 24 aprile 2013 che prevedono che "2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C).

4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate é raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca”.

In conclusione si rileva che la nota interpretativa del Ministero della Salute non sembra avere risolto i problemi derivanti dal campo di applicazione del nuovo dettato legislativo. Con riferimento infatti al rilascio del certificato per l'idoneità alla attività sportiva non agonistica il rinviare alla discrezionalità tecnica del medico certificatore la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami clinici, quali ad esempio l'elettrocardiogramma, potrebbe configurarsi come imprudenza in un eventuale contenzioso legale, in caso che tali esami non vengano prescritti.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco



All. n. 1



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0004608-P-11/09/2013

F.i.a.a/2012/1443



128925220

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA
MEDICI DI FAMIGLIA

E, pc

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA
MEDICI PEDIATRI

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

SEDE

OGGETTO: Criticità interpretative nell'applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva.

In riscontro alla nota di codesta Federazione, in data 26 agosto 2013, di pari oggetto alla presente, finalizzata ad acquisire le valutazioni dello scrivente Dicastero in ordine a difficoltà interpretative delle disposizioni introdotte dall'articolo 42-bis della legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto-legge n.69 del 2013, in materia di certificazione sanitaria per l'esercizio delle attività sportive, e così garantirne la corretta attuazione, acquisite le valutazioni della competente Direzione generale, si rappresenta quanto segue.

Come è noto l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n.158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189 del 2012, recante disposizioni in materia di certificazione sanitaria per chi pratica attività sportiva, è stato modificato da un emendamento di iniziativa parlamentare presentato ed approvato al Senato, in occasione della conversione del decreto-legge n.69 del 2013. Tale disposizione è entrata in vigore il 21 agosto 2013.

Con la citata disposizione, al fine dichiarato di "salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni" è stato soppresso l'obbligo della certificazione per l'attività ludico motoria/amatoriale, che era stato introdotto dall'articolo 7, comma 11, del DL n.158, sopra citato, nonché le correlate disposizioni recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.

La stessa disposizione ha confermato l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica, rinviando alla discrezionalità tecnica del medico certificatore la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami clinici, come l'elettrocardiogramma.

Alla luce delle suddette innovazioni normative, e con specifico riferimento alle questioni sollevate da codesta Federazione, si osserva quanto segue:

a) in ordine al primo quesito, con cui si chiede di conoscere se la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria, introdotta con la norma in esame, ha comportato anche la soppressione delle relative disposizioni recate dal decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, non può che confermarsi quanto disposto dalla medesima norma che, nel sopprimere l'obbligo di

certificazione previsto dall'art.7, comma 11, del D.L. n.158 del 2012, ha contestualmente esteso detta soppressione anche alle relative disposizioni di cui al citato decreto del 24 aprile 2013, contenute nell'articolo 2.

b) In ordine al secondo quesito, con cui si chiedono chiarimenti in ordine alla certificazione per l'attività sportiva non agonistica e alla discrezionalità del medico certificatore circa gli ulteriori esami clinici da prescrivere, si osserva che la norma introdotta, nel confermare l'obbligo della medesima certificazione, ha nel contempo rinviato alla valutazione del medico prescrittore la necessità o meno di effettuare ulteriori esami clinici e indagini diagnostiche, come l'elettrocardiogramma. Ne consegue, pertanto, che l'articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, riferito a tale ultima specifica certificazione, sia da considerarsi vigente, ad eccezione del comma 3 dello stesso articolo, che aveva disposto l'obbligo dell'effettuazione dell' elettrocardiogramma.

c) Da ultimo, per quanto attiene alla certificazione relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare "gran fondo", nulla sembra essere stato modificato rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 24 aprile 2013.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

